

stessa) fino al giorno di stipularzione del contratto, e sulla quota di lire 2.030.496.000= dalla data di stipularzione a quella in cui avverrà il relativo pagamento, e, infine sui conti di congruaglio.

In base alle tassative richieste dei creditori, sulla quota di L. 410.000.000.= sono stati consentiti, dalla data della stipularzione alle date dei vari pagamenti, interessi nella ragione annua del 5%, al massimo fino al 31 agosto 1955 mentre, successivamente, sull'eventuale residuo saranno riconosciuti solamente gli interessi nella misura del 3%, al massimo fino al 31 agosto 1954, dopo la quale data nulla sarà dovuto all'Istituto a titolo di interessi.

E' stato inoltre stabilito di corrispondere ai creditori gli interessi nella misura del 5% sulle somme da questi spese dal 1° febbraio 1955 per lavori eseguiti per conto dell'Istituto dalle date dei singoli esborzi.